



CORTE FEDERALE D'APPELLO **III^a SEZIONE**

RIUNIONE VENERDI' 19 FEBBRAIO 2016

1. Ricorso A.S.D. TAVERNESE

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 300,00;
- penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella Stagione Sportiva 2015/2016 nel Campionato di Seconda Categoria,

inflitte alla reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis comma 1 in relazione all'art. 10 comma 2 C.G.S., ascritta al calc. Bruno Nicola, nonché per violazione di cui all'art. 1 bis comma 5 C.G.S. ascritta ad altri soggetti – nota n. 3553/794pf14-15/AA/ac del 16.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 23.12.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta alla sola ammenda.

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento dei Sigg.ri:

- Gasperini Claudio, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore A.C.D. Nuova Bolgiano;
- Rotolo Federico, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in favore della società AS Assaghesse Calcio;
- Costa Massimo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in favore della società AS Assaghesse Calcio,

e delle Società:

- ACD Nuova Bolgiano e AS Assaghesse Calcio,

ACCOLTO e, per l'effetto, infligge:

- al sig. Gasperini Claudio la sanzione della inibizione per anni 1;
- al sig. Rotolo Federico la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- al sig. Costa Massimo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara;
- l'ammenda di € 1.000,00 alla società ACD Nuova Bolgiano e l'ammenda di € 300,00 alla società AS Assaghesse Calcio.





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

seguito proprio deferimento per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. – nota n. 3758/1063pf14-15/GC/vdb del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)

3. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento di:

- Sig. Brulli Bruno, Presidente *pro tempore* C.S. Trevigliese ASD;
- società C.S. Trevigliese ASD,

seguito proprio deferimento per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1 N.O.I.F. – nota n. 4331/1081pf14-15/SS/fda del 4.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)

4. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la reiezione del proprio deferimento disposto nei confronti dei sigg.ri:

- Mattia Collauto, Responsabile del Settore giovanile della società F.B.C. Unione Venezia;
- Fabio Speggiorin, collaboratore esterno non tesserato della società F.B.C. Unione Venezia;
- Gilberto Pozzobon, Direttore del Settore giovanile della società A.S.D. Sporting Scorzè Peseggia,

e delle società:

- F.B.C. Unione Venezia ed A.S.D. Sporting Scorzè Peseggia, per responsabilità oggettiva,

RESPINTO

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, infligge:

- al sig. Collauto Mattia la sanzione della inibizione per mesi 5;
- al sig. Speggiorin Fabio la sanzione della inibizione per mesi 5;
- al sig. Pozzobon Gilberto la sanzione della inibizione per mesi 2;
- l'ammenda di € 1.500,00 alla società F.B.C. Unione Venezia e l'ammenda di € 500,00 alla società Sporting Scorzè Peseggia.





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte ascritte ai rispettivi tesserati, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 96 N.O.I.F., nonché ai soggetti di cui all'art. 1 bis comma 5 C.G.S. - nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016)

5. Ricorso G.S.D. CASALROMANO

avverso le sanzioni:

- inibizione mesi tre al Sig. Giovanni Volpi;
- ammenda di € 300,00 alla società, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S., anche in riferimento all'art. 10 comma 2 C.G.S. ed art. 111 N.O.I.F. – nota n. 6578/29 pf14-15/GT/dl del 5.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 28.1.2016)

La C.F.A., visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia per l'esame del merito.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO STAMPA

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it